

## DECISIONE P1

del 12 giugno 2009

**relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti**

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/07)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(1)</sup>, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(2)</sup>,

visti l'articolo 50, paragrafo 4, l'articolo 58 e l'articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando che è necessario chiarire le modalità di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 e fornire i necessari orientamenti alle istituzioni incaricate dell'attuazione delle disposizioni in essi contenute,

deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

**I. Applicazione dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004**

1. L'istituzione che eroga una pensione esegue d'ufficio un nuovo calcolo non appena informata del fatto che il beneficiario soddisfa le condizioni per la concessione di una prestazione ai sensi della legislazione di un altro Stato membro.

Non occorre un nuovo calcolo se i periodi maturati ai sensi della legislazione degli altri Stati membri sono stati già con-

siderati ai fini della concessione della prestazione e non è stato maturato nessun periodo successivo alla decorrenza originaria della prestazione.

Se tuttavia ricorrono ulteriori condizioni (diverse dal completamento di periodi assicurativi), come il raggiungimento dell'età richiesta per la concessione della prestazione o un cambiamento nel numero di figli di cui tener conto, va eseguito un nuovo calcolo d'ufficio.

2. L'istituzione che calcola nuovamente una prestazione da essa precedentemente concessa, terrà conto, ai fini del calcolo, di tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza e di tutte le altre condizioni che il beneficiario soddisfa ai sensi della propria legislazione e di quella di altri Stati membri alla data della concessione della prestazione ricalcolata.
3. La data di riferimento sarà il giorno in cui si è verificato il rischio nello Stato membro in cui per ultimo sono state soddisfatte le condizioni per il diritto.

**II. Applicazione dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004**

4. L'istituzione che attribuisce un'integrazione in conformità dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 informa l'istituzione competente di ciascun altro Stato membro ai sensi della cui legislazione il beneficiario ha diritto ad una prestazione concessa secondo le disposizioni del capitolo 5 del regolamento.
5. L'istituzione competente di ciascun altro Stato membro che paga al beneficiario prestazioni ai sensi del capitolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, comunica ogni anno, in gennaio, all'istituzione che paga l'integrazione, l'importo della prestazione che versa al beneficiario a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

**III. Applicazione dell'articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004**

6. Se, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, una persona chiede il riesame di una pensione di invalidità non sarà necessario effettuare una nuova visita medica purché le informazioni contenute nella sua pratica personale si possono considerare adeguate.

In caso contrario, l'istituzione interessata può chiedere una nuova visita medica.

**IV. Pubblicazione ed entrata in vigore**

7. La presente decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

*La presidente della commissione amministrativa*  
Gabriela PIKOROVÁ

---